

Proc. n. 629/21 R.G.N.R.D.D.A.

Proc. n. 144 P/24 R.T.L.



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Il Tribunale, composto da:

dott. Antonino Francesco Genovese

Presidente

dott. Giuseppe Amato

Giudice rel./est.

dott. Giuseppe Saverio Santagati

Giudice

esaminata la richiesta di riesame nell'interesse di BILARDI Pasquale, in atti generalizzato, avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere adottata dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 2 febbraio 2024,

ha emesso il seguente dispositivo di

ORDINANZA

Visto l'art. 309 c.p.p., annulla l'impugnata ordinanza e dispone l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Reggio Calabria 28.03.2024

Il Presidente

dott. Antonino F. Genovese

TRIBUNALE LIBERTA' REGGIO CALABRIA

Depositato in Cancelleria

Reggio Calabria, il

28 MAR. 2024

Il Cancelliere Esperto

Dott.ssa D. Monica Scopelliti

Proc. n. 629/21 R.G.N.R.D.D.A.

Proc. n. 144 P/24 R.T.L.



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

II sez. penale

Il Tribunale, composto da:

dott. Antonino Francesco Genovese

Presidente

dott. Giuseppe Amato

Giudice rel./est.

dott. Giuseppe Saverio Santagati

Giudice

esaminata la richiesta di riesame nell'interesse di BILARDI Pasquale, in atti generalizzato, avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere adottata dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 2 febbraio 2024;

OSSERVA

Con ordinanza adottata in data 2 febbraio 2024, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria applicava nei confronti dell'odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato della commissione del reato ex art. 644 c.p., come da capo di imputazione che qui di seguito integralmente si riporta.

§

CARTISANO Carmelo ci.75, CARTISANO Girolamo Ottavio, ROMANO Davide, BILARDI Giovanni, BILARDI Pasquale*, FURCI Giuseppe.

e) delitto previsto e punito dall'art. 110, 644, 416 bis.1 c.p. perché in concorso tra loro, avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p., si facevano consegnare, nei momenti di difficoltà delle vittime, in corrispettivo alle somme denaro precedentemente elargite, compensi usurari, con interessi superiori alla soglia stabilita dalla legge.

Con aggravante di aver commesso il fatto con metodo mafioso e al fine di agevolare la consorceria mafiosa di appartenenza dell'usuraio ovvero la cosca CARTISANO

Fatti accertati in Reggio Calabria a decorrere dall'ottobre del 2019 e con condotta perdurante

§

Il compendio probatorio si basa sull'utilizzo di intercettazioni e dell'analisi dei video acquisiti da sistemi di videosorveglianza.

In sintesi, dalle conversazioni menzionate alle pagine 379 e seguenti dell'ordinanza custodiale era possibile denotare, secondo l'assunto accusatorio avallato dal G.I.P., che CARTISANO Carmelo gestisse un vasto sistema di prestiti con previsione di interessi usurari, avvalendosi dell'ausilio degli altri coindagati e segnatamente:

- di CARTISANO Girolamo Ottavio e ROMANO Davide Andrea quali soggetti che concedevano, insieme al predetto CARTISANO Carmelo, i predetti prestiti illeciti;

- di BILARDI Pasquale e FURCI Giuseppe quali soggetti che, su incarico di CARTISANO Carmelo, si recavano dalle vittime al fine di farsi consegnare le somme pretese.

Venivano, altresì, individuati dall'ufficio di Procura i soggetti debitori in CHIRICO Francesco, titolare e gestore del bar Winner, in un soggetto pensionato denominato Purtuallino non meglio identificato, ed inoltre di alcuni altri soggetti passivi individuati solo mediante riferimento alle attività commerciali da essi gestite (uno gestiva una sala giochi nel comune di Villa San Giovanni, un altro si occupava della vendita di trapani).

Inoltre, da ulteriori intercettazioni si era appurato che il tasso di interesse praticato fosse nella misura del 20% (progr. n. 10485 del 31 marzo 2020, testualmente CARTISANO Carmelo: *"Praticamente ce n'è un altro di Reggio, mi sembra che te lo avevo detto sto fatto, è un commercialista, gli abbiamo chiesto il 20% a questo!"*) e che i concorrenti che si recavano a riscuotere materialmente le somme avrebbero avuto diritto a una percentuale del 3% (progr. n. 10858 del 30 marzo 2020, testualmente CARTISANO Carmelo *"Il 3% si imbocca"*).

Rimandando alle pagine 379 e seguenti dell'impugnata ordinanza, che devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte, in riferimento all'esatta ricostruzione della vicenda, il G.I.P. riteneva superata la soglia di gravità indiziaria posta dall'art. 273 c.p.p. e sussistenti le esigenze cautelari sottese al caso di specie, così applicando nei confronti dell'odierno ricorrente la misura di massimo rigore, previa esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.

Avverso tale decisione, la difesa di BILARDI Pasquale proponeva istanza di riesame, basata su motivazioni così riassumibili:

- inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 c.p.p. per come interpretato da Sez. U n. 51/2019 dep. 2020 perché disposte in procedimento diverso non connesso;

- insussistenza di gravità indiziaria perché BILARDI Pasquale avrebbe avuto rapporti con CARTISANO Carmelo solo nella veste di debitore di quest'ultimo e non di concorrente nella contestata attività di usura;

- insussistenza di esigenze cautelari sottese al caso di specie.

In sede di udienza camerale l'ufficio di Procura depositava verbale di interrogatorio reso da CHINDEMI Mario, il quale riconosceva in fotografia CARTISANO Carmelo, affermando che questi fosse solito prestare soldi a usura praticando un tasso del 20%, così dando riscontro a quanto già era emerso dal compendio captativo già precedentemente acquisito (testualmente, CHINDEMI Mario: *"un imprenditore esatto sfrutta esatto voglio dire, uno ha bisogno cambia assegni e si prende il 20% voglio dire, è molto amico..."*), sollecitando il rigetto del gravame proposto.

La difesa del BILARDI eccepeva l'inutilizzabilità di tale documento, rappresentando che la tardiva produzione dello stesso non permettesse l'esercizio del diritto di porre in essere atti difensivi di indagine.

Il Tribunale riservava, quindi, la decisione.

Tanto esposto quale doverosa premessa, il gravame è fondato con conseguente decisione di annullamento dell'ordinanza impugnata e disposizione di immediata rimessione in libertà del ricorrente se non detenuto per altra causa.

La trattazione dei motivi della decisione sarà suddivisa in paragrafi, al fine di rendere maggiormente agevole la lettura.

1. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni

In primo luogo, la difesa lamenta inutilizzabilità del compendio captativo posto a base della ricostruzione della gravità indiziaria perché non sarebbero rispettate le regole di utilizzazione dello stesso in procedimenti diversi secondo quanto dispone l'art. 270 c.p.p.

In particolare, nel caso di specie, a seguito dell'avvenuta esclusione da parte del G.I.P. sia della gravità indiziaria per il reato ex art. 416-bis c.p. ex capo D, sia dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. ex capo E, non sussisterebbe tra il fatto per cui le intercettazioni erano state disposte (omicidio aggravato ex artt. 575, 577, 416-bis.1 c.p.) e quello di usura costituente titolo cautelare alcun profilo di connessione.

Per tale ragione, non sarebbe nel caso di specie stato rispettato il principio di diritto a tenore del quale *"In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen."* (cfr. Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020).

Il motivo è fondato.

Infatti, dall'analisi dei R.I.T. nn. 1483/19, 189/2020 e 716/2020 risulta che le intercettazioni sono state autorizzate unicamente per il reato di omicidio di cui agli artt. 575, 577 e 416-bis.1 c.p.

Alla luce dell'avvenuta esclusione, da parte del G.I.P., sia del reato associativo ex capo D che dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. (decisione in ordine alla quale non risulta proposto appello da parte dell'ufficio di Procura, né sono state da questo espresse specifiche doglianze in sede di udienza camerale), non sussiste alcun profilo di connessione che giustifica, ai sensi della succitata giurisprudenza, l'utilizzabilità delle intercettazioni in un procedimento diverso (dovendosi intendere la nozione di procedimento diverso in senso sostanziale e non formale, cioè non ricollegato al numero di iscrizione del procedimento ma all'effettiva connessione tra reato per cui l'intercettazione fu disposta e quello, diverso, per la prova del quale vuole utilizzarsi il medesimo elemento di conoscenza).

Posto che, infatti, giammai il criterio di connessione può essere quello ex art. 12, lett. a, c.p.p. giacché il concorso di persone nello stesso reato non può mai ontologicamente costituire ipotesi di procedimento diverso, non sussistono nel caso di specie nemmeno le ipotesi ex lett. b e c della poc'anzi citata norma, non sussistendo elementi per ritenere che vi sia stato un concorso formale di reati (lett. b) o che la contestata usura sia stata commessa per eseguire od occultare il reato di omicidio per il quale le intercettazioni vennero disposte (lett. c).

Tuttavia, l'analisi della doglianza impone ulteriori considerazioni alla luce della disciplina dell'art. 270 c.p.p. vigente nei procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020, per la quale il compendio captativo sarebbe utilizzabile quando la prova risulti rilevante e indispensabile anche per i reati rientranti tra quelli previsti dall'art. 266, comma 1, c.p.p. (art. 270 c.p.p. vigente fino allo scorso 9 ottobre 2023).

Sul punto, va rilevata la rimessione a Sezioni Unite, tramite ordinanza Sez. 5, n. 46832 del 14 novembre 2023, della questione di diritto se l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso iscritto dopo il 31 agosto 2020 debba intendersi nel senso che debba essere iscritto, dopo quella data, sia il procedimento *a quo*, nel quale l'intercettazione era stata originariamente disposta, sia il procedimento *ad quem*, nel quale le captazioni vengono versate, ovvero sia sufficiente che dopo la predetta data venga iscritto il solo procedimento *ad quem*.

E' evidente la differenza pratica che l'una o l'altra soluzione comporterebbe nell'ambito dell'odierno procedimento:

- se venisse accolta, all'udienza delle Sezioni Unite del 18 aprile 2024, la tesi per la quale dopo il 31 agosto 2020 dovrebbero essere iscritti sia il procedimento *a quo* che quello *ad quem*, dovrebbe trovar conferma in questo procedimento il sopra motivato giudizio di inutilizzabilità del compendio captativo, giacché essendo stato il procedimento *a quo* (n. 914/19 R.G.N.R.D.D.A.) iscritto prima del 31 agosto 2020, non potrebbe trovare applicazione al caso di specie la norma che permette l'utilizzabilità del compendio captativo in procedimenti diversi in cui la prova sia rilevante o indispensabile per l'accertamento dei reati rientranti nell'art. 266, comma 1, c.p.p.;

- se dovesse, di contro, venire accolta la tesi opposta a tenore della quale l'utilizzabilità in procedimenti diversi in cui la prova sia rilevante o indispensabile per l'accertamento dei reati rientranti nell'art. 266, comma 1, c.p.p. sarebbe ammessa in presenza dell'iscrizione dopo il 31 agosto 2020 del solo procedimento *ad quem* (n. 629/21 R.G.N.R.D.D.A.) ciò renderebbe utilizzabili le intercettazioni nel caso di specie, trattandosi di ipotesi in cui la prova è rilevante e indispensabile per il reato di usura (come rientrante nei criteri di ammissibilità posti dall'art. 266, comma 1, c.p.p.) oggetto di odierna contestazione.

Orbene, rinviando per l'analisi del descritto dibattito giurisprudenziale al contenuto della summenzionata ordinanza di rimessione n. 46832/2023, e preso atto che al momento della decisione non si era ancora tenuta l'udienza delle Sezioni Unite (né questa poteva essere attesa in presenza dei termini perentori ex art. 309, comma 10, c.p.p.), questo Tribunale intende provvisoriamente aderire alla tesi per la quale il regime transitorio prevedrebbe che l'utilizzabilità in procedimenti diversi delle intercettazioni rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei reati ex art. 266, comma 1, c.p.p. possa verificarsi solo se vengano iscritti, in un momento successivo alla data del 31 agosto 2020, sia il procedimento *a quo* che quello *ad quem*.

Infatti, a ragionare diversamente, se fosse richiesta la sola successiva iscrizione del procedimento *ad quem*, di fatto verrebbe rimesso a un atto unilaterale e discrezionale del solo organo inquirente la "scelta" sull'utilizzabilità delle intercettazioni: giacché basterebbe effettuare uno stralcio per il reato per cui le intercettazioni si rivelano essere rilevanti e indispensabili, per ottenere l'effetto di iscrivere il procedimento *ad quem* dopo il 31 agosto 2020 e così rendere le intercettazioni nuovamente utilizzabili, di fatto svuotando del tutto il regime transitorio garantista che era stato all'uopo previsto dal legislatore.

Peraltro, la posizione fin qui sostenuta da questo Tribunale appare trovare conforto in alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità a tenore dei quali *"le intercettazioni eseguite nella vigenza della precedente disciplina, e quindi disposte nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme di legge vigenti al momento della loro autorizzazione, non possono mutare regime normativo per effetto di sviluppi procedurali successivi"*, in ossequio al generale principio *tempus regit actum* che regola la successione di leggi nel tempo in ambito processuale (cfr. Sez. 6 - , Sentenza n. 9846 del 24/11/2022 dep. 2023, nello stesso senso Sez. 6, n. 47235 del 17/11/2021).

Per tali ragioni, dovendosi ritenere preferibile la tesi per la quale il regime previsto dall'art. 270 c.p.p., nella sua formulazione fino al 9 ottobre 2023, possa trovare applicazione solo nei casi in cui sia il procedimento *a quo* che quello *ad quem* siano stati iscritti dopo il 31 agosto 2020, devono ritenersi allo stato inutilizzabili, nel presente procedimento, le intercettazioni poste a base dell'assunto accusatorio.

2. La gravità indiziaria del reato ex capo E

Appare evidente come, da un giudizio di inutilizzabilità delle intercettazioni nei termini di cui si è poc'anzi detto, discenda l'assenza di prova a carico di tutti gli indagati per il reato ex capo E, residuando le sole immagini del circuito di videosorveglianza che avevano ritratto CHIRICO Francesco versare una somma di denaro a favore di CARTISANO Carmelo all'interno del bar Winner, circostanza della quale rimarrebbe, in un regime di inutilizzabilità del compendio captativo, del tutto ignota la causa.

Tuttavia, la pendenza di una rilevante questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e l'eventualità che queste adottino un principio differente da quello al quale il Tribunale intende allo stato aderire, impone di affrontare egualmente il profilo di gravità indiziaria.

In particolare, sul punto va giudicata come accoglibile la tesi difensiva a tenore della quale non vi sarebbe prova né del capitale prestato né dei relativi interessi praticati.

Infatti, sul punto l'unico elemento di prova sarebbe rappresentato dal fatto che in un'occasione CARTISANO Carmelo avrebbe affermato di aver richiesto nei confronti di un commercialista di Reggio Calabria un tasso di interesse pari al 20% (*"Praticamente ce n'è un altro di Reggio, mi sembra che te lo avevo detto sto fatto, è un commercialista, gli abbiamo chiesto il 20% a questo!"*), elemento che troverebbe riscontro nelle dichiarazioni di CHINDEMI Mario, prodotte dall'ufficio di Procura in sede di udienza camerale, a tenore delle quali lo stesso CARTISANO Carmelo era solito richiedere interessi propriamente nella misura poc'anzi detta (*"un imprenditore esatto sfrutta esatto voglio dire, uno ha bisogno cambia assegni e si prende il 20% voglio dire, è molto amico..."*).

In tal senso, va rilevato come gli elementi probatori, seppur aventi di certo rilievo indiziario, non possano considerarsi sufficienti a ritenere provata la sussistenza di un'attività usuraria, giacché:

- del prestito proposto al "commercialista di Reggio Calabria" non vi è traccia nei successivi atti di indagine, giacché non è dato comprendere se tale prestito usurario si fosse mai concretizzato o meno;
- anche qualora vi fosse prova dell'avvenuto prestito usurario nei confronti del citato professionista, non può da questo dedursi che anche nei confronti degli ulteriori soggetti (CHIRICO Francesco, il pensionato denominato Purtuallino, il gestore della sala giochi a Villa San Giovanni e il rivenditore di trapani) fosse stato effettivamente praticato il medesimo tasso di interesse (peraltro, se CARTISANO Carmelo specificava al coindagato ROMANO Davide Andrea che al commercialista di Reggio Calabria era stato richiesto il 20% evidentemente ciò non rappresentava una prassi

consolidata, anche perché diversamente il CARTISANO non avrebbe avuto motivo alcuno di precisare una cosa che, secondo quanto rappresentato dall'organo inquirente, avrebbe dovuto rappresentare un consuetudine ben consolidata).

Ma, ancora, i dubbi vengono acuiti dalla considerazione per la quale, anche qualora volesse considerarsi sufficiente lo scarno compendio probatorio acquisito sul punto, comunque in alcun modo risulta ricostruibile la tempistica imposta alle persone offese sulla restituzione dei prestiti: giacché il 20% sul capitale se imposto nel corso di un mese o di un anno assumerebbe certamente le vesti di prestito usurario, mentre se la medesima percentuale venisse contemplata per una restituzione basata su più anni, non può escludersi che la stessa potrebbe viceversa rientrare nei limiti imposti dalla legge. In sintesi, pertanto, non risultano elementi da cui desumere con livello che superi lo standard probatorio ex art. 273 c.p.p. che, in concreto, CARTISANO Carmelo e i concorrenti nel reato ex capo E abbiano imposto la restituzione delle somme prestate in modalità usurarie, ai sensi dell'art. 644, comma 1, c.p.p.

Né risultano, sotto altro aspetto, integrati sul piano indiziario i presupposti di applicabilità del successivo comma 3, a tenore del quale *“Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”*.

Sotto tale aspetto, la difficoltà economica o finanziaria sarebbe determinata dal fatto che taluni soggetti passivi del contestato reato avrebbero richiesto dilazioni nel pagamento delle somme alla luce dei diminuiti ricavi nel periodo, coevo e successivo al marzo 2020, in cui erano state applicate le restrizioni per l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19.

Non risulta, tuttavia, alcun elemento da cui denotare che il predetto stato di difficoltà economica o finanziaria sussistesse già al momento della contrazione del contratto di mutuo.

Infatti, in ordine a tale questione, deve ritenersi che lo stato di difficoltà contemplato dall'art. 644, comma 3, c.p.p. debba essere valutato non in costanza di restituzione del prestito erogato ma nella fase genetica di contrazione del patto illecito, anche perché diversamente diverrebbe usurario un prestito che in origine non lo era, così finendo con il gravare di responsabilità penali un soggetto che aveva contratto un accordo originariamente del tutto lecito solo per circostanze sopravvenute *ex post* e da lui non volontariamente né colposamente causate (trattandosi di situazione del tutto ed esclusivamente riferibile alla sola persona offesa).

Appare suffragare tale tesi, la posizione assunta dalle Sezioni Unite civili n. 24675 del 19 ottobre 2017, a tenore della quale non trova applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c. quando un tasso superi i limiti di legge in costanza di restituzione, cioè in un momento successivo e diverso rispetto a quello genetico della stipulazione del contratto di mutuo (né esclude la buona fede il rifiuto del mutuante di addivenire a una ricontrattazione del tasso a fronte di tali sopravvenienze).

E' pur vero che tale principio è dettato specificamente in tema di interessi e quindi riguarderebbe più propriamente l'ipotesi ex art. 644, comma 1, c.p. e non quella diversa ex comma 3 (c.d. usura in concreto), ma è pur vero che la *ratio* del principio menzionato induce a ritenere come in generale l'usurarietà o meno di un rapporto vada sempre parametrata al momento genetico del rapporto e non ai successivi adempimenti restitutori.

Inoltre, la mancata conoscenza del capitale prestato, dell'effettivo tasso di interesse richiesto nonché della tempistica entro la quale il prestito andava restituito, comporta l'impossibilità di ritenere provata, neppure sotto il profilo indiziario, la sproporzione tra capitale prestato e interessi ricevuti che costituisce ulteriore elemento costitutivo della fattispecie ex art. 644, comma 3, c.p.p.

Né il *vulnus* probatorio può ritenersi sanato:

- dal fatto che CARTISANO Carmelo avrebbe riferito che egli stava *“ammazzando”* le persone offese (cfr. progr. n. 30 del 14 dicembre 2019, testualmente *“Mi ha chiamato ieri compare Ciccio del Winner, ha detto che non ce la fa a pagarmi... altri 15 giorni... ha detto vieni lunedì a prenderti 1.000*

euro... li sto ammazzando... lui e Santo del Glamour...”), parole dalle quali il G.I.P. avrebbe ritratto una conferma indiretta della natura usuraria del prestito, atteso che tale locuzione potrebbe trovare una verosimile giustificazione nello stato di irritazione in cui versava il CARTISANO a causa dei ritardi nel pagamento (nel senso “li sto ammazzando” perché non mi hanno ancora pagato, ndr) e non nella diversa accezione per la quale egli praticasse interessi così elevati da annientare finanziariamente le vittime;

- dalla circostanza per la quale gli intermediari della riscossione del credito avrebbero incassato una “provvigione” pari al 3%, atteso che tale elemento nulla dice in ordine all’usurarietà o meno del prestito erogato;

- dal rinvenimento di numerosi assegni e somme contanti a casa di CARTISANO Carmelo in sede di perquisizione, atteso che anche tali dati, seppur potenzialmente indiziati in ordine allo svolgimento da parte di quest’ultimo di attività creditizia, non permettono di ritenere integrata l’ipotesi di usura, come provvisoriamente contestata dal locale ufficio di Procura, per la mancanza di prova del tasso praticato.

Per tutto quanto detto, anche qualora dovessero ritenersi utilizzabili le intercettazioni acquisite in atti, non risulta superata la soglia di gravità indiziaria ex capo 3 della provvisoria contestazione.

La mancata prova sul tasso di interesse praticato nemmeno può condurre, in tale sede, a una riqualificazione della condotta nel diverso reato di abusiva attività finanziaria ex art. 132 d.lgs. 385/93, giacché il massimo edittale di tale norma è pari ad anni quattro di reclusione, così non rientrando nel novero dei reati contemplati dall’art. 266, comma 1, c.p.p.; pertanto, a prescindere dall’esito della futura udienza delle Sezioni Unite, in caso di riqualificazione della condotta nei termini poc’anzi detti, il compendio captativo sarebbe sicuramente del tutto inutilizzabile, non rientrando in ogni caso nelle ipotesi contemplate dall’art. 270 c.p.p. in vigore fino allo scorso 9 ottobre 2023.

Appare evidente, pertanto, come in presenza di tali valutazioni esuli altresì la gravità indiziaria a carico dell’odierno ricorrente, giacché non risultando a monte provata la natura usuraria del prestito, anche l’intermediazione eventualmente apportata nell’attività di riscossione delle somme risulterebbe, allo stato, del tutto priva di rilevanza penale.

Per tali ragioni, va pertanto annullata l’impugnata ordinanza per carenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di BILARDI Pasquale.

3. L’insussistenza delle esigenze cautelari

Ancora, va rilevato come, a prescindere dalla posizione assunta in ordine ai profili fin qui analizzati, dubbi permerebbero in punto di individuazione delle esigenze cautelari sottese al caso di specie.

Ed invero, non sussistendo il pericolo per la genuinità e l’acquisizione della prova, essendo la medesima basata essenzialmente su compendio captativo da video acquisiti da sistemi di videosorveglianza ormai saldamente acquisiti al fascicolo d’indagine, e non essendovi elementi concreti da cui denotare il pericolo di fuga, l’unica esigenza che residuerebbe sarebbe quella attinente al pericolo attuale e concreto di recidivanza criminosa.

Senonché, nonostante il capo E sia contestato con condotta perdurante all’attualità, va rilevato come il compendio probatorio posto a carico del ricorrente contempli conversazioni che non vanno oltre il febbraio 2021; quindi, di fatto, gli elementi acquisiti arresterebbero le condotte delittuose provvisoriamente ascritte all’indagato a un tempo non esiguo pari a circa 3 anni prima dell’esecuzione della misura custodiale.

Né tale evidente distanza temporale può ritenersi sanata da ulteriori elementi acquisiti al fascicolo di indagine, anche in considerazione della pregressa incensuratezza dell’indagato, la quale si porrebbe a favore di un giudizio di assenza di una marcata attitudine delinquenziale dello stesso, producendo l’effetto di suffragare ulteriormente la tesi dell’assenza dei *pericula libertatis* sottesi al caso di specie.

Le motivazioni fin qui esposte risultano assorbenti delle ulteriori doglianze pur contenute nella memoria difensiva depositata in sede di udienza camerale, essendo da sole sufficienti a addivenire alla decisione indicata in dispositivo.

L'accoglimento del gravame esclude la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, come per legge.

P.Q.M.

Visto l'art. 309 c.p.p., annulla l'impugnata ordinanza e dispone l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Reggio Calabria 28.03.2024

Il Giudice estensore
dott. Giuseppe Amato

Il Presidente
dott. Antonino F. Genovese

TRIBUNALE LIBERTÀ
V° depositato oggi in Cancelleria
Reggio Calabria, il 9 APR 2024